



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro Imprese, professioni ausiliarie del
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLE CAMERE DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
(via pec)

CIRCOLARE N. 3698/C

e, per conoscenza
ALL'UNIOCAMERE (via pec)

Oggetto: **Parere reso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida riportate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 e per il diploma di perito industriale specializzazione chimica – idoneità o meno ai fini dell'acquisizione dei requisiti tecnico professionale previsti dall'art.4 del d.m. 37/2008.**

Si fa seguito a quanto rappresentato con circolare n.3697/C del 20 febbraio 2017 con la quale sono stati resi noti gli indirizzi forniti dal M.I.U.R.-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con note nn.4683 del 26 maggio 2015 e 718 del 26 gennaio 2017, in merito alla valutazione sia dei diplomi di scuola secondaria del secondo ciclo, sia del diploma di tecnico superiore previsto all'art.4, comma 1, lettera a-bis del d.m. 37/2008, in relazione all'utilizzabilità degli stessi ai fini dell'acquisizione o meno dei requisiti tecnico professionale previsti dall'art.4 del d.m. 37/2008.

Al riguardo, si comunica che il M.I.U.R. con nota n. 3230 del 23 marzo 2017 (all.1) ha fornito - in merito al diploma di tecnico superiore e al diploma di perito industriale specializzazione chimica – ulteriori indicazioni utili ai fini della valutazione degli stessi, in relazione all'art.4 del dm 37/2008.

Si allega anche il quesito presentato da un privato cittadino, relativo al diploma di perito industriale specializzazione chimica, in risposta al quale è stato emesso il relativo parere, ai fini di una maggiore comprensione delle motivazioni alla base dello stesso.


IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

Circolare divulgativa del parere reso dal M.I.U.R. con nota n.3230 del 23.3.2017


Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5332/5307
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it
marco.maceroni@mise.gov.it
paolo.maiozzi@mise.gov.it
www.mise.gov.it





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

- Ufficio III -

**AL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO,
LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA
VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DIVISIONE VI
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it**

**OGGETTO: Richiesta parere su titoli di studio per accesso ad attività
regolamentate – Ministero dello Sviluppo Economico.**

A riscontro della nota prot. 370210 del 24/11/2016, si fornisce il parere sulla questione, formulato dall'Ispettore di settore.

“Con riferimento alla richiesta prot. MISE 0370210 del 24 novembre 2016, relativa ai titoli di studio idonei per l'accesso alle attività regolamentate di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale MISE n. 37 del 22 gennaio 2008, si precisa quanto segue:

- A seguito di quanto disposto dall'art. 1, comma 50, della Legge 107/2015, il titolo di “Diploma di Tecnico Superiore”, conseguito nei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) afferenti all'area “Efficienza energetica”, è uno dei requisiti tecnico-professionali per l'esercizio delle attività di installazione di impianti all'interno di edifici (art. 4 del D.M. 37/2008). In particolare, con riferimento alla classificazione degli impianti di cui all'art. 1 del citato D.M., tale diploma è da ritenersi idoneo per l'esercizio dell'attività relativamente a:
 - **Lettera a)** impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
 - **Lettera c)** impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
 - **Lettera e)** impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
 - **Lettera g)** impianti di protezione antincendio.
- Diversamente da quanto riportato nell'ultimo capoverso della nota MISE in oggetto, nella nota prot. 4683 del 26/5/2015 di questa D.G. si indica il titolo di perito industriale specializzazione “chimica” come non idoneo solo relativamente alle lettere a), b), c), f) di cui all'art. 1 del citato D.M.; viceversa, riguardo alle attività citate dal sig. Marcello Anselmi, cioè quelle ricomprese nelle lettere d), e), g), la nota 4683 non include il titolo di perito industriale specializzazione “chimica” né tra i

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

- Ufficio III -

titoli idonei né tra quelli non idonei, intendendo con ciò, come specificato nella nota stessa, che "I titoli non presenti nell'elenco vanno valutati caso per caso, considerando gli specifici percorsi formativi". Ciò in ragione delle specificità dei diversi percorsi, ordinamentali e sperimentali, che nel corso degli anni sono stati ricompresi nella specializzazione "chimica" (Tessili, Tintori, sperimentazione "Deuterio", Chimico conciario, Chimica industriale). Anche nel nuovo ordinamento, subentrato nel 2010, l'indirizzo "Chimica, materiali e biotecnologie" comprende al suo interno le articolazioni "Chimica e materiali", "Biotecnologie ambientali" e "Biotecnologie sanitarie", che presentano significative differenze nei percorsi di studio. Nello specifico, il titolo cui fa riferimento il sig. Anselmi, "Diploma di perito industriale - specializzazione Chimica" può essere senz'altro ritenuto idoneo per l'esercizio delle attività di cui alle lettere d), e), g)".

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

..... mi chiamo (.... Omissis), sono un ex titolare (e responsabile tecnico) di impresa di installazione, e manutenzione impianti gas (cat.E d.m. 37/08), precedentemente dipendente di impresa di installazione impianti di cui alle lettere C, D, E, e G, del citato decreto. Le volevo gentilmente sottoporre un quesito su una questione che ho affrontato nella mia esperienza di iniziare un'attività di installazione impianti, riguardo alle circolari del vostro ministero che le camere di commercio utilizzano al fine della classificazione dei titoli di studio abilitanti all'esercizio delle attività di cui al citato decreto d.m.37/08, le quali per quanto riguarda il mio titolo di studio (perito industriale capotecnico, specializzazione chimico) indicano il suddetto titolo abilitante per l'esercizio dell'attività di cui alla lettera E (impianti gas), e lettera G (impianti antincendio), escludendo l'abilitazione per gli impianti di cui alla lettera D (idrici e di trattamento acque). Quest'ultimo aspetto a me pare in evidente contraddizione con il programma ministeriale di studi relativo al mio diploma che prevede ampiamente lo studio approfondito di tutto ciò che attiene al trattamento acque siano esse primarie o reflue, analisi acque, progettazione, gestione e controllo di qualsiasi tipologia di impianto di trattamento acque, con riferimento sia agli aspetti teorici di studio dei processi e relativi impianti e legislazione tecnica, sia a contenuti pratici di analisi acque ante e post trattamento (sia primarie che reflue), e di disegno di schemi d'impianto di tutti i possibili trattamenti che la tecnologia consente. Tutto ciò oltre che essere facilmente verificabile prendendo visione dei programmi del Ministero dell'Istruzione, è confermato dal fatto che per quanto riguarda l'esercizio della libera professione di Perito Industriale spec. Chimico, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, nell'elenco delle attività che il suddetto perito può svolgere annovera la progettazione, la gestione ed il controllo nonché la redazione della dichiarazione di rispondenza, prevista da d.m. 37/08 in mancanza della dichiarazione di conformità dell'impresa installatrice, degli impianti di trattamento acque.

Alla luce di quanto esposto a me pare palese la lacuna creata nel non considerare il titolo di studio abilitante all'installazione, manutenzione e certificazione di conformità degli impianti idrici e di trattamento acque di cui alla lettera D del d.m.37/08, e sarebbe quindi auspicabile, per rendere giustizia ad un percorso formativo che nell'intenzione del Ministero dell'Istruzione forma tecnici specializzati ad occuparsi di trattamento delle acque, che il vostro Ministero dello sviluppo economico magari concertandosi con quello dell'istruzione, modifichi le tabelle alle quali le camere di commercio fanno riferimento, ed attribuisca ai diplomati periti ind. spec. chimico del vecchio ordinamento, ma anche a quelli del nuovo ordinamento degli istituti tecnici tecnologici spec. chimica, materiali e biotecnologie, l'abilitazione (previa i periodi di inserimento previsti all'interno di imprese abilitate) all'esercizio delle attività di impiantistica di cui alla lettera D del d.m.37/08.

Nel ringraziarla per la Sua attenzione, e sperando in una Sua gentile risposta, porgo Cordiali Saluti.